



**PROVINCIA
DI BRESCIA**

SETTORE
DELL'AMBIENTE E
DELLA PROTEZIONE
CIVILE

Ufficio Rifiuti

VIA MILANO, 13
25126 Brescia

ambiente@pec.provincia.bs.it

Tel. 030 3749.911
Fax 030 3748482

C.F. 80008750178
P.IVA 03046380170

AOO PROVINCIA DI BRESCIA
Protocollo Partenza N. 106563/2016 del 07-10-2016
Copia Documento

AMBIENTE

Brescia, _____

Pec

Spett.le

Alberti F.lli di Alberti Alberto e C. snc

Via E. Mattei, 11

25060 Collebeato

albertirottami@pec.it

Al Comune di Collebeato

All'ARPA Lombardia

Dipartimento di Brescia Mantova

All'ATS di Brescia

Prot. n. _____

LM/tb

Oggetto: Trasmissione provvedimento.

Si trasmette, in allegato, l'Atto Dirigenziale n. 5605 del 6 ottobre 2016 avente ad oggetto:

“Ditta Alberti F.lli di Alberti Alberto e C. Snc con sede legale in Comune di Collebeato (BS), Via E. Mattei, 11. Rinnovo del provvedimento n. 2144 del 20.07.2006 e s.m.i. e autorizzazione alla realizzazione di varianti nell'insediamento ubicato in comune di Collebeato (Bs), Via E. Mattei 11, per l'esercizio delle seguenti operazioni di messa in riserva R13 di rifiuti speciali non pericolosi e pericolosi, deposito preliminare (D15) di rifiuti pericolosi, trattamento (R12/R4) dei rifiuti speciali non pericolosi e messa in riserva (R13), deposito preliminare (D15) dei rifiuti speciali non pericolosi decadenti dall'attività. Art. 208 del d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i.”

Distinti saluti.

Il Responsabile del Procedimento
(Dott.ssa Loredana Massi)



Atto Dirigenziale n° 5605/2016

SETTORE DELL'AMBIENTE E DELLA PROTEZIONE CIVILE
Proposta n° 27/2016

OGGETTO: DITTA ALBERTI F.LLI DI ALBERTI ALBERTO E C. SNC CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI COLLEBEATO (BS), VIA E. MATTEI, 11. RINNOVO DEL PROVVEDIMENTO N. 2144 DEL 20.07.2006 E S.M.I. E AUTORIZZAZIONE ALLA REALIZZAZIONE DI VARIANTI NELL'INSEDIAMENTO UBICATO IN COMUNE DI COLLEBEATO (BS), VIA E. MATTEI 11, PER L'ESERCIZIO DELLE SEGUENTI OPERAZIONI DI MESSA IN RISERVA R13 DI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI E PERICOLOSI, DEPOSITO PRELIMINARE (D15) DI RIFIUTI PERICOLOSI, TRATTAMENTO (R12/R4) DEI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI E MESSA IN RISERVA (R13), DEPOSITO PRELIMINARE (D15) DEI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI DECADENTI DALL'ATTIVITÀ. ART. 208 DEL D.LGS. 3 APRILE 2006 N. 152 E S.M.I.

IL DIRETTORE

(Dott. Giovanmaria Tognazzi)

RICHIAMATI:

- il decreto del Presidente della Provincia n. 229 in data 28 settembre 2016 che conferma al sottoscritto l'incarico di direzione del Settore dell'Ambiente e della Protezione Civile fino alla scadenza del mandato amministrativo del Presidente della Provincia;
- il T.U.E.L. approvato con d.lgs. n. 267 del 18/08/00, che all'art. 107 individua le funzioni e le responsabilità dei dirigenti;

VISTI i seguenti atti comunitari, nazionali, regionali e provinciali:

- decreto direttore generale Regione Lombardia n. 36 del 07 gennaio 1998, recante Direttive e linee guida in ordine al deposito temporaneo ed allo stoccaggio di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi;
- deliberazione Giunta Regionale. 8 novembre 2002, n. 7/11045, recante Approvazione "Linee guida per l'esame paesistico dei progetti" prevista dall'art. 30 delle norme di attuazione del Piano territoriale paesistico regionale (P.T.P.R.);
- legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 e s.m.i., recante la disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche;
- deliberazione giunta provinciale 24 febbraio 2004, n. 50 recante disposizioni in materia di garanzie finanziarie;
- deliberazione giunta regionale 19 novembre 2004, n. VII/19461, recante disposizioni in materia di garanzie finanziarie;
- decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151 e s.m.i., recante disposizioni per la produzione e recupero delle apparecchiature elettriche ed elettroniche;
- il regolamento regionale 24.03.2006 n. 3 "disciplina e regime autorizzatorio degli scarichi di acque reflue domestiche e di reti fognarie, in attuazione dell'art. 52, comma 1, lettera a) della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26";
- il regolamento regionale 24.03.2006 n. 4, "disciplina dello smaltimento delle acque di prima pioggia e

Documento Firmato Digitalmente

di lavaggio delle aree esterne, in attuazione dell'art.52, comma 1, lettera. a) della legge regionale 12 dicembre 2003, n.26”;

- decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. (cd Codice dell'ambiente);
- regolamento CE n. 1013 del 14 giugno 2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio, relativo alla spedizione dei rifiuti;
- deliberazione giunta regionale 28 settembre 2009, n. 10222, relativa alle procedure per l'accettazione e la gestione dei rottami metallici ferrosi e non;
- deliberazioni giunta regionale 25 novembre 2009, n. 10619 e 16 novembre 2011, n. 2513, relative all'applicativo O.R.S.O.;
- deliberazione giunta provinciale 08 marzo 2010 n. 92, relativa alla determinazione degli importi dei oneri istruttori;
- decreto direttore generale Regione Lombardia 25 luglio 2011, n. 6907, relativo alle linee guida per l'individuazione delle varianti sostanziali agli impianti di gestione dei rifiuti;
- regolamento (UE) n. 333 del 31/03/2011, recante i criteri che ne determinano quando alcuni tipi di rottami metallici cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio;
- regolamento (UE) n. 715 del 25/07/2013 recante i criteri che ne determinano quando i rottami di rame cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio;
- deliberazione giunta regionale 20 giugno 2014, n. 1990, recante approvazione del Programma di Gestione dei Rifiuti;
- decisione della commissione n. 2014/955/CE del 18 dicembre 2014 che modifica la decisione 2000/532/CE relativa all'elenco dei rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;
- regolamento UE n. 1357 del 18 dicembre 2014, recante disposizioni in merito alla classificazione dei rifiuti;

PREMESSO che la ditta Alberti F.lli di Alberti Alberto e C. Snc (Codice Fiscale 00388530172), nel seguito denominata ditta, con sede legale in comune di Collebeato (BS), Via E. Mattei, 11, è titolare dell'autorizzazione n. 2144 del 20.07.2006 e s.m.i. avente ad oggetto: “*ditta Alberti F.lli di Alberti Angelo & C. snc – con sede legale e insediamento in Collebeato (BS), via E. Mattei n. 11. Rinnovo dell'autorizzazione alla gestione di un Centro di Raccolta per la messa in sicurezza, demolizione, pressatura e promozione del riciclaggio di veicoli fuori uso, rimorchi e loro parti, ai sensi degli artt. 210, e 231 del d.lgs 152/2006. Approvazione del progetto di adeguamento ed autorizzazione alla sua realizzazione, ai sensi dell'art. 15 del d.lgs 209/2003, per i veicoli fuori uso compresi nel campo di applicazione dello stesso decreto. Rinnovo dell'autorizzazione alla gestione di un impianto di stoccaggio (R13, D15) di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi ai sensi dell'art. 210 del d.lgs. 152/06*”;

RILEVATO che la ditta ha presentato istanza in data 23/12/2015, registrata al P.G. prov. n. 151415 in data 24/12/2015, integrata in data 27.04.2016, in data 09.03.2016 e data 21.06.2016 e in data 18.07.2016, tendente ad ottenere il rinnovo del provvedimento n. 2144 del 20.07.2006 e s.m.i. e l'autorizzazione alla realizzazione di varianti sostanziali nell'insediamento ubicato in comune di Collebeato (Bs), Via E. Mattei, 11;

TENUTO CONTO che l'istanza di rinnovo è stata presentata nei termini previsti dall'art. 208 comma 12 del d.lgs. 152/06 e s.m.i., e che la ditta ha proseguito l'attività in forza dell'estensione della validità della garanzia finanziaria mediante appendice alla polizza già prestata, accettata con nota prot. n. 75288 del 05.07.2016;

DATO ATTO che la predetta istanza, come previsto dall'art. 208, comma 1, del d.lgs. 152/2006 e s.m.i., è comprensiva della documentazione tecnica prevista per la realizzazione del progetto alle disposizioni vigenti in materia:

- ambientale (con riferimento agli scarichi di acque reflue);
- di salute, sicurezza sul lavoro e di igiene pubblica (come risulta dalle dichiarazioni dell'ATS di Brescia di cui alla conferenza di servizi del 06.07.2016);

PRESO ATTO che le modifiche richieste consistono in:

- rinuncia all'attività di Autodemolizione (Centro di raccolta di veicoli fuori uso);

Documento Firmato Digitalmente

- riorganizzate di tutte le aree di gestione rifiuti;
- aumento delle aree dedicate allo stoccaggio di rifiuti, fino a 827,6 mq;
- aumento del quantitativo di stoccaggio messa in riserva/deposito preliminare (R13/D15) di rifiuti speciali non pericolosi e pericolosi in ingresso, passando dagli attuali 200 mc ai previsti 923 mc;
- aumento del quantitativo di deposito istantaneo di EOW ferrose e non ferrose fino a 125 mc;
- rinuncia ai rifiuti di cui ai seguenti codici CER 160103, 160107, 160120, 160211, 170202, 170103, 200123, 200135, 200136;
- gestioni di nuovi rifiuti di cui ai seguenti codici CER 100299, 120102, 160213, 170603*;

RILEVATO che:

- l'area interessata dall'impianto è individuata catastalmente dai mappali n. 77 e 148 del foglio 9 NCTR del Comune di Collebeato (BS) e, secondo quanto prevede il vigente PGT, ha la seguente destinazione urbanistica: "D2 zone produttive a destinazione artigianale";
- considerando il vigente Programma di gestione dei rifiuti approvato con d.g.r. n. 20 giugno 2014, n. 1990, il sito risulta idoneo alla localizzazione dell'impianto in oggetto in quanto, in sede istruttoria, non si sono riscontrati vincoli di carattere escludente;
- la ditta ha provveduto al versamento degli oneri istruttori previsti dalla d.g.p. n. 92 del 08.03.2010;
- la ditta ha assolto l'obbligo dell'imposta di bollo mediante contrassegno identificativo n. 01150867620391-01150867620380-01150867620379-01150867620368-01150867620357;
- il Comune territorialmente interessato ha trasmesso l'attestazione di pubblicazione all'Albo Pretorio comunale dell'istanza in argomento per il periodo necessario, senza indicazione di opposizioni od eccezioni di sorta;

VISTE le risultanze della conferenza dei servizi del 06.07.2016, nel corso della quale:

- il Comune di Collebeato (BS), con nota del 21.06.2016, ha comunicato per quanto di competenza il nulla osta al rinnovo dell'autorizzazione in oggetto;
- l'ATS di Brescia non ha rilevato nessun motivo ostativo al rinnovo con le varianti richieste;
- l'ufficio d'ambito di Brescia, con nota del 05.07.2016, ha comunicato dell'impossibilità a partecipare alla conferenza e di esprimersi mediante l'allegato tecnico;
- la ditta ha dichiarato di rinunciare alla gestione del rifiuto di cui al CER 100210 (scaglie di laminazione);

CONSIDERATO che L'Arpa di Brescia, pur convocata ma risultata assente in conferenza, non ha trasmesso il parere e non ha comunicato motivi ostativi al rilascio dell'autorizzazione in argomento;

Rilevato che con nota del 28.09.2016 l'Ufficio d'Ambito di Brescia ha trasmesso il documento con le proprie valutazioni istruttorie contenente le condizioni e prescrizioni relative agli scarichi delle acque di prima pioggia in pubblica fognatura, che risulta inserito nella "sezione C" (ACQUE) dell'allegato tecnico, che è parte integrante e sostanziale del presente atto;

VISTA la relazione tecnico-amministrativa del competente ufficio del Settore Ambiente, Ufficio Rifiuti (in atti) dalla quale risulta che:

- le caratteristiche dell'impianto e le operazioni ivi effettuate, nonché i tipi ed i quantitativi dei rifiuti sottoposti a operazioni di messa in riserva R13 di rifiuti speciali non pericolosi e pericolosi, deposito preliminare (D15) di rifiuti pericolosi, pretrattamento e recupero (R12/R4) dei rifiuti speciali non pericolosi e messa in riserva (R13), deposito preliminare (D15) dei rifiuti speciali non pericolosi decadenti dall'attività, sono riportati nell'allegato A Sezione "B (RIFIUTI)" e nell'elaborato grafico pervenuto con nota registrata al p.g provinciale n. 79582 in data 18.07.2016 che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
- l'istruttoria tecnico-amministrativa si è conclusa con valutazione favorevole fermo restando le prescrizioni riportate nell'allegato tecnico soprarichiamato;

DETERMINATO, secondo gli importi della d.g.r. 19 novembre 2004 n. VII/19461, in € 47.935,69 (Euro

quarantasettemilanovecentotrentacinque/69) l'ammontare totale della garanzia finanziaria che la Ditta deve prestare a favore della Provincia di Brescia relativo a:

- messa in riserva (R13) di 849 mc di rifiuti speciali e urbani non pericolosi in ingresso all'impianto, *da inviare al recupero entro sei mesi dalla presa in carico sul registro di carico e scarico, pari a € 14.995,03;*
- messa in riserva (R13) di 50 mc di rifiuti speciali pericolosi in ingresso all'impianto, *da inviare al recupero entro sei mesi dalla presa in carico sul registro di carico e scarico, pari a € 1.766,25;*
- messa in riserva (R13) di 125 mc di rifiuti non pericolosi in uscita dall'impianto (mps/eow/rifiuti), *da inviare al recupero entro sei mesi dalla presa in carico sul registro di carico e scarico, pari a € 2.207,75;*
- deposito preliminare (D15) di 24 mc di rifiuti speciali pericolosi pari € 4.238,88 ;
- messa in riserva (R13)/deposito preliminare (D15) di 20 mc di rifiuti speciali non pericolosi decadenti dalle operazioni di recupero in uscita dall'impianto, *pari a € 3.532,40;*
- trattamento di un quantitativo massimo di 10.000 t/anno di rifiuti speciali non pericolosi e pericolosi, pari a € 21.195,38;

Ammontare totale € 47.935,69 (Euro quarantasettemilanovecentotrentacinque/69)

STABILITO che la garanzia finanziaria, per la cui decorrenza si assume la data del presente atto, deve essere prestata a pena di revoca dell'autorizzazione previa diffida, entro 30 gg. dalla data di comunicazione del presente provvedimento, e dovrà avere validità per l'intera durata dell'autorizzazione e per i dodici mesi successivi e comunque sino all'avvenuta liberazione da parte della Provincia di Brescia;

VISTI:

- la conforme proposta del responsabile del procedimento;
- il parere favorevole di regolarità tecnica espresso relativamente al presente atto ai sensi dell'art. 147 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VERIFICATO il rispetto delle misure in materia di Trasparenza e di Prevenzione della Corruzione di cui al vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, approvato con decreto del Presidente della Provincia n. 17 del 28 gennaio 2016;

RITENUTO che le risultanze della Conferenza di servizi e gli esiti istruttori consentano l'adozione del provvedimento di rinnovo dell'autorizzazione n. 2144 del 20.07.2006 e s.m.i. e autorizzazione alla gestione delle varianti sostanziali per l'esercizio di operazioni di messa in riserva R13 di rifiuti speciali non pericolosi e pericolosi, deposito preliminare (D15) di rifiuti pericolosi, pretrattamento (R12) e trattamento (R4) dei rifiuti speciali non pericolosi e messa in riserva (R13), deposito preliminare (D15) dei rifiuti speciali non pericolosi decadenti dall'attività, nell'insediamento ubicato in comune di Collebeato (BS), Via E. Mattei, 11, alle condizioni e con le prescrizioni di cui all'allegato A Sezione "**B** (RIFIUTI)", Sezione "**C** (ACQUE) e Sezione "**D** (PIANO DI MONITORAGGIO) e secondo quanto rappresentato nell'elaborato tecnico-grafico che formano parte integrante e sostanziale del presente atto;

DISPONE

1. di rinnovare l'autorizzazione n. 2144 del 20.07.2006 e s.m.i. alla ditta Alberti F.lli Alberti Alberto e C. Snc, con sede legale in comune di Collebeato (BS), Via E. Mattei, 11 e di autorizzare la gestione delle varianti sostanziali nelle premessa citate, per l'esercizio delle operazioni di messa in riserva R13 di rifiuti speciali non pericolosi e pericolosi, deposito preliminare (D15) di rifiuti pericolosi, pretrattamento (R12) e trattamento (R4) dei rifiuti speciali non pericolosi e messa in riserva (R13), deposito preliminare (D15) dei rifiuti speciali non pericolosi decadenti dall'attività nell'insediamento ubicato in comune di Collebeato (BS), via E. Mattei, 11, secondo le indicazioni e alle condizioni e

prescrizioni indicate nel testo del presente atto, nonché nell'allegato A e nell'elaborato grafico, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, oltre che alle normative applicabili, presenti e future;

2. di dare atto che il presente provvedimento sostituisce il seguente atto di assenso, così come intervenuto nel corso del procedimento, ai sensi dell'art. 208 del d.lgs. n. 152/06 e s.m.i.:
 - a. autorizzazione agli scarichi delle acque di prima pioggia/domestiche in pubblica fognatura ai sensi della parte III del d.lgs. 152/2006 e s.m.i. e del R.R. 3 e 4 del 24.03.2006;
3. di prescrivere che la ditta autorizzata effettui i monitoraggi delle varie componenti (rifiuti, aria, acqua e rumore) secondo le condizioni e prescrizione di cui all'allegato A Sezione D (piano di monitoraggio) parte integrante e sostanziale del presente atto;
4. di dare atto che:

- a. il presente provvedimento è soggetto a sospensione o revoca ai sensi di legge, ovvero modifica, ove risulti la pericolosità o dannosità dell'attività esercitata o nei casi di accertate violazioni del provvedimento stesso, fermo restando che la ditta è tenuta ad adeguarsi alle disposizioni, anche regionali, più restrittive che dovessero essere emanate successivamente alla data di sottoscrizione;
- b. in relazione alla cessazione della qualificazione di rifiuto (END OF WASTE) si applicano le disposizioni di cui all'art. 184 ter del d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;
- c. fino alla definitiva entrata in vigore del Sistema Telematico per la Tracciabilità dei Rifiuti (SISTRI) di cui all'art. 188 bis del d.lgs 152/06 e s.m.i. (DM 17/12/2009, come modificato dal DM 15/02/2010 e successive norme), deve essere assicurata la regolare tenuta dei registri di carico e scarico, nonché la denuncia annuale (MUD) ed i rifiuti in uscita dall'impianto dovranno essere accompagnati dal formulario di identificazione. Successivamente dovranno essere garantite le procedure di tracciabilità dei rifiuti prodotti secondo quanto previsto dal SISTRI;
- d. deve essere assicurata la compilazione dell'applicativo O.R.S.O. così come previsto dalla d.g.r. 25 novembre 2009, n. 10619 e dalla d.g.r. n. IX/2513 del 16/11/2011;
- e. la ditta dovrà effettuare la dichiarazione E-PRTR, così come prevista dal Regolamento (CE) n. 166/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio e s.m.i., in quanto applicabile;
- f. i rifiuti in uscita dall'impianto, accompagnati dal formulario di identificazione, devono essere conferiti a soggetti autorizzati per lo smaltimento finale e/o recupero degli stessi, escludendo ulteriori passaggi ad impianti di stoccaggio, se non collegati agli impianti di smaltimento e/o di recupero (si richiamano al proposito le direttive e le linee guida di cui al d.d.g. della Regione Lombardia n. 36/98, pubblicata sul BURL serie ordinaria n. 6 del 09 febbraio 1998, in quanto applicabili);
- g. gli scarichi idrici decadenti dall'insediamento, compresi quelli costituiti dalle acque meteoriche, devono essere conformi alle disposizioni stabilite dalla parte terza del d.lgs 152/06 e s.m.i. e dal Regolamento Regionale 24/03/06 n. 4 in attuazione dell'art. 52 comma 1 lett.a) della L.R. 12/12/2003 n. 26. Qualora l'attività svolta sia soggetta a diversa destinazione, ampliamento o a ristrutturazione da cui derivi uno scarico avente caratteristiche qualitativamente o quantitativamente diverse dallo scarico preesistente, tale scarico deve essere autorizzato;
- h. ai sensi dell'art. 129 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. il titolare dello scarico è tenuto a fornire all'autorità di controllo le informazioni richieste e consentire l'accesso ai luoghi dai quali origina lo scarico;
- i. le emissioni sonore nell'ambiente esterno devono rispettare i limiti massimi ammissibili



stabiliti dalle normative vigenti (L. 26/10/1995 n. 447 e s.m.i.);

- j. deve essere effettuato il controllo radiometrico sui rifiuti/ EoW in accordo a quanto previsto dal D.Lgs. 17 marzo 1995 n. 230 e s.m.i., facendo riferimento ai contenuti tecnici già previsti nell'ordinanza del Presidente della Regione Lombardia n. 57671 del 20.06.1997 e relativi allegati, ovvero alle altre norme applicabili;
 - k. devono essere evitate emissioni in atmosfera, anche solo diffuse, di qualsiasi sostanza inquinante e/o maleodorante: qualora durante l'esercizio dell'impianto si dovessero riscontrare fenomeni di emissione di odori molesti, dovrà essere installato idoneo presidio di aspirazione e/o abbattimento odori, preventivamente autorizzato dagli enti competenti;
 - l. la ditta deve ottemperare alle vigenti normative in materia di sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro;
 - m. in fase di attività deve essere elaborato il documento di valutazione previsionale dei rischi come stabilito dagli artt. 17 e 28 del d.lgs. 81/2008 e s.m.i.;
 - n. la ditta deve ottemperare alle vigenti normative in materia di prevenzione incendi (d.P.R. n. 151 del 01.08.2011, ecc);
 - o. ai sensi dell'art. 208, comma 12, del d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i., l'autorizzazione è concessa per un periodo di **dieci anni** dalla data di sottoscrizione del presente atto, è rinnovabile e a tal fine, almeno 180 giorni prima della scadenza, deve essere presentata apposita domanda all'Ente competente, che decide prima della scadenza dell'autorizzazione stessa; in ogni caso l'attività può essere proseguita, fino alla decisione espressa, previa estensione delle garanzie finanziarie presentate;
 - p. sono fatti salvi i diritti di terzi, tutte le eventuali concessioni, autorizzazioni, nulla osta o assensi comunque denominati e le condizioni o prescrizioni stabilite da altre normative, la cui acquisizione e l'osservanza sia prevista dalle normative vigenti in relazione all'impianto ed all'attività, nonché l'osservanza di tutte le normative, anche ambientali, relative agli atti sostituiti dal presente provvedimento, in quanto applicabili;
5. dare atto altresì che:
- ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto (cd. END OF WASTE) l'impresa deve conformarsi, per le tipologie di rottami di ferro, acciaio e alluminio, rame alle disposizioni dei Regolamenti UE n. 333 del 31/03/2011 e n. 715 del 25/07/2013. In mancanza di tale conformazione, i predetti rottami sono da qualificarsi rifiuto ad ogni effetto, atteso che la perdita di tale qualifica, per assumere invece quella di prodotti, può avvenire solo con la completa e continuativa osservanza delle previsioni di cui al Regolamento UE;
 - questa Provincia si riserva, in relazione all'attuazione dei predetti Regolamenti UE ed alla loro osservanza, l'adozione di successivi atti, anche eventualmente di divieto o regolarizzazione, a seguito di sopravvenute disposizioni normative od altre risultanze;
6. di prendere atto che la ditta ha presentato la dichiarazione sostitutiva di certificazione dell'atto di notorietà in cui dichiara di aver annullato le marche da bollo in premessa citate per l'apposizione sul presente atto;
7. di dare atto che, ai sensi dell'art. 208, comma 19, del d.lgs 152/06 e s.m.i., le varianti sostanziali in corso d'opera o di esercizio che comportino modifiche a seguito delle quali l'impianto non è più conforme alla presente autorizzazione devono essere preventivamente autorizzate secondo le procedure previste dal medesimo art. 208;
8. di prescrivere che le varianti non sostanziali che non incidano sulla potenzialità e sui principi del processo impiantistico di cui al progetto approvato e non modifichino la quantità ed i tipi di rifiuti autorizzati, devono essere preventivamente comunicate alla Provincia di Brescia, che rilascia, in caso di

esito favorevole dell'istruttoria, un nulla-osta alla loro realizzazione, informandone il Comune dove ha sede l'impianto e l'A.R.P.A., nonché eventuali altri Enti, per quanto di rispettiva competenza;

9. di far presente che l'attività di controllo in relazione all'attività di gestione rifiuti è esercitata dalla Provincia, cui compete in particolare accertare che la ditta ottemperi al presente provvedimento, nonché adottare, se del caso, i provvedimenti di legge. Per tale attività la Provincia, ai sensi dell'art. 197 comma 2 del d.lgs 152/06 e s.m.i., può avvalersi dell'ARPA;
10. di dare atto che spetta all'ARPA esercitare le funzioni di controllo in ordine al rispetto, fra l'altro delle prescrizioni contenute nell'allegato A del presente atto, Sezione "C (ACQUA)";
11. che la cessazione dell'attività, la variazione del direttore tecnico responsabile dell'impianto e/o eventuali deleghe in materia di ambiente e il trasferimento della sede legale della ditta autorizzata, devono essere tempestivamente comunicati a questa Provincia;
12. di fissare, secondo gli importi della d.g.r. 19 novembre 2004 n. VII/19461, in **€ 47.935,69 (Euro quarantasettemilanovecentotrentacinque/69)** l'ammontare totale della garanzia finanziaria che la Ditta autorizzata deve prestare a favore della Provincia di Brescia, entro 30 giorni dalla data di comunicazione del presente provvedimento, secondo le modalità previste dalla d.g.p. 50 R.V. del 24.02.2004 e con validità per l'intera durata della gestione autorizzata e per i dodici mesi successivi e comunque sino all'avvenuta liberazione da parte della Provincia di Brescia;
13. di dare atto che la mancata presentazione della garanzia finanziaria di cui sopra, ovvero la difformità della stessa dalle modalità previste dalla d.g.p. 50 R.V. del 24.02.2004, può comportare la revoca del presente atto, previa diffida, in conformità a quanto stabilito dalla d.g.r. n. 19461 del 19.11.2004;
14. di stabilire che l'efficacia del presente atto decorre, relativamente al rinnovo dell'autorizzazione alla gestione rifiuti, dalla data di sottoscrizione del presente atto;
15. che il presente atto venga comunicato alla ditta Alberti F.lli di Alberti Alberto e C. Snc con sede legale in comune di Collebeato (BS), Via E.Mattei, 11, a cura dell'ufficio, mediante sua trasmissione con posta elettronica certificata (PEC albertirottami@pec.it);
16. di trasmettere la presente autorizzazione al Comune di Collebeato (BS), all'ARPA Lombardia - Dipartimento di Brescia, all'A.T.S. di Brescia, agli altri soggetti eventualmente interessati;
17. di comunicare l'avvenuto rilascio della presente autorizzazione e le modalità di reperimento della stessa al Comune di Collebeato (BS), all'Arpa Lombardia - Dipartimento di Brescia, all'AT.S. di Brescia, all'Ufficio d'Ambito, di Brescia agli altri soggetti eventualmente interessati;
18. di prescrivere che il soggetto autorizzato conservi copia del presente atto presso l'impianto, unitamente ai relativi elaborati progettuali, ai fini dello svolgimento delle attività di controllo e vigilanza;

E' possibile prendere visione del presente provvedimento sul sito web provinciale <http://www.provincia.brescia.it/istituzionale/provvedimenti-dirigenti>.

Contro il presente provvedimento può essere promosso ricorso al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni dalla data di piena conoscenza del medesimo, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla medesima data, salvi i diversi termini stabiliti dalla legge.

Il Direttore

GIOVANMARIA TOGNAZZI

Brescia, li 06-10-2016

ALLEGATO TECNICO

Tabella A descrittiva

RAGIONE SOCIALE DITTA AUTORIZZATA	Alberti F.lli di Alberti Alberto E C. Snc	Cod. fiscale 00388530172
SEDE LEGALE DITTA AUTORIZZATA	Comune Di Collebeato (Bs), Via E.Mattei 11.	
SEDE IMPIANTO	Comune Di Collebeato (Bs), Via E.Mattei 11.	FOGLIO N. 9
		MAPP. N. 77
SUPERFIC	- area stoccaggio rifiuti ed EOW in attesa di certificazione	mq. 976,80
	- area di transito	mq. 1.195,80
	- area parcheggio contenitori vuoti e attrezzature	mq. 147,00
	- area conferimento e trattamento R12/R4	mq. 96,00
	- area magazzino attrezzature	mq. 16,00
	- area parcheggio uffici	mq. 70,00
	- uffici	mq. 105,00
ZONA URBANISTICA D'INSEDIAMENTO	D "Aree per attività produttive"	P.G.T. VIGENTE
LEGALE RAPPRESENTANTE	Alberti Alberto, nato a Brescia il 20.12.1961 e ivi residente in via Torricela di sotto, 33.	
RESPONSABILE TECNICO	Alberti Alberto, nato a Brescia il 20.12.1961 e ivi residente in via Torricela di sotto, 33.	



PROVINCIA
DI BRESCIA

SETTORE
DELL'AMBIENTE E DELLA
PROTEZIONE CIVILE

Ufficio Rifiuti

Via Milano, 15
25128 Brescia
ambiente@pec.provincia.bs.it
Tel. 030 3745911
Fax 030 3745432
C.F. 90008750175
P.IVA 03048360170

PEC

Brescia, _____

Spett.le ditta Alberti F.lli di
Alberti Alberto e C. Snc
25060 Collebeato (BS)
albertirottami@pec.it

Al Comune di Collebeato (Bs)

Spett.le A.R.P.A. di Brescia

Spett.le A.T.S. di Brescia

All'Ufficio d'Ambito di Brescia

Prot. n. _____
GMT/fr
CL 9.11.6

OGGETTO: Autorizzazione dirigenziale n 5605 del 06.10.2016 avente ad oggetto: "ditta Alberti F.lli di Alberti Alberto e C. Snc con sede legale in Comune di Collebeato (BS), Via E. Mattei, 11. Rinnovo del provvedimento n. 2144 del 20.07.2006 e s.m.i. e autorizzazione alla realizzazione di varianti nell'insediamento ubicato in comune di Collebeato (Bs), Via E. Mattei 11, per l'esercizio delle seguenti operazioni di messa in riserva R13 di rifiuti speciali non pericolosi e pericolosi, deposito preliminare (D15) di rifiuti pericolosi, trattamento (R12/R4) dei rifiuti speciali non pericolosi e messa in riserva (R13), deposito preliminare (D15) dei rifiuti speciali non pericolosi decadenti dall'attività. Art. 208 del d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i.".

RETTIFICA

Premesso che, per mero errore materiale, al punto 1.7, dell'Allegato A "Sez. B - Rifiuti", dell'autorizzazione di cui all'oggetto non sono stati indicate le operazioni a cui sono sottoposti i rifiuti di cui al codice CER 16.02.14 RAEE e non RAEE.

Per quanto sopra si dispone la **rettifica** del punto sopracitato come indicato in seguito:

CER	DESCRIZIONE	R13	R12	R4	D15
160214	apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 160209 a 160213 - RAEE	X			
160214	apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 160209 a 160213 - NON RAEE	X		X	

La presente nota è parte integrante dell'atto dirigenziale n. 5605 del 06.10.2016 e dovrà essere esibita agli organi preposti al controllo.

Distinti Saluti.

Il Direttore del Settore
Giovanna Maria Tognazzi

AMBIENTE



ALLEGATO **A** AL PROVVEDIMENTO
N. **5605** ... DEL **06/10/2016** ...

Sezione B – RIFIUTI

1. Descrizione delle operazioni, dell'impianto e delle varianti.

- 1.1. La superficie complessiva dell'insediamento è di circa mq. 2.606,60. L'immobile è sito nel comune di Collebeato (BS), via Enrico Mattei n. 11, è censito al foglio 9, mapp.le n. 77. La ditta ha la piena disponibilità dell'area;
- 1.2. la suddetta area è classificata come: D "Aree per attività produttive" dal vigente PGT del Comune di Collebeato (BS). Considerando il Programma Regionale di Gestione dei Rifiuti approvato con d.g.r n. 1990 del 24/06/2014 il sito risulta idoneo alla localizzazione dell'impianto in oggetto, in quanto in fase di istruttoria non sono stati rilevati criteri di carattere escludente;
- 1.3. le varianti richieste consistono in:
 - rinuncia all'attività di Autodemolizione (Centro di raccolta di veicoli fuori uso);
 - riorganizzate di tutte le aree di gestione rifiuti;
 - aumento delle aree dedicate allo stoccaggio di rifiuti, fino a 827,6 mq;
 - aumento del quantitativo di stoccaggio messa in riserva/deposito preliminare (R13/D15) di rifiuti speciali non pericolosi e pericolosi in ingresso, passando dagli attuali 200 mc ai previsti 923 mc;
 - aumento del quantitativo di deposito istantaneo di EOW ferrose e non ferrose fino a 125 mc;
 - rinuncia ai rifiuti di cui ai seguenti codici CER 160103, 160107, 160120, 160211, 170202, 170103, 200123, 200135, 200136;
 - Gestioni di nuovi rifiuti di cui ai seguenti codici CER 100299, 120102, 160213, 170603*;
- 1.4. nell'insediamento possono essere effettuate operazioni di:
 - messa in riserva (R13) di rifiuti speciali e urbani non pericolosi in ingresso all'impianto;
 - messa in riserva (R13) di rifiuti speciali pericolosi in ingresso all'impianto;
 - messa in riserva (R13) di rifiuti speciali non pericolosi in uscita (mps/eow/rifiuti) dall'impianto;
 - deposito preliminare (D15) di rifiuti pericolosi;
 - messa in riserva (R13)/deposito preliminare (D15) di rifiuti speciali non pericolosi decadenti dalle operazioni di recupero in uscita dall'impianto;
 - pretrattamento (R12) e recupero (R4) di rifiuti speciali non pericolosi;
- 1.5. i quantitativi massimi per l'effettuazione delle operazioni di stoccaggio sono così suddivisi:
 - messa in riserva (R13) di 849 mc di rifiuti speciali e urbani non pericolosi in ingresso all'impianto;
 - messa in riserva (R13) di 50 mc di rifiuti speciali pericolosi in ingresso all'impianto;
 - messa in riserva (R13) di 125 mc di rifiuti non pericolosi in uscita dall'impianto (mps/eow/rifiuti);
 - deposito preliminare (D15) di 24 mc di rifiuti speciali pericolosi;
 - messa in riserva (R13)/deposito preliminare (D15) di 20 mc di rifiuti speciali non pericolosi decadenti dalle operazioni di recupero in uscita dall'impianto;
- 1.6. il quantitativo massimo di rifiuti sottoposti a operazioni di pretrattamento (R12) e trattamento (R4) è pari a 10.000 t/a; la quantità giornaliera di rifiuti sottoposti a operazioni di recupero non è superiore a 38,4 t/g.
L'operazione di pretrattamento (R12) avviene mediante selezione e cernita manuale. Dalla suddetta operazione decadono rifiuti da conferire ad impianti terzi autorizzati o all'operazione R4 interna.
L'operazione di trattamento (R4) avviene mediante selezione e cernita manuale e in alcuni casi con l'ausilio di una pressa. I materiali sottoposti a pressatura, possono essere, rottami metallici di grosse dimensioni.
Dall'operazione R4 sopra descritta vengono prodotte:
 - EoW per le tipologie di ferro, acciaio e alluminio conformi alle disposizioni del Regolamento UE n. 333 del 31/03/2011;
 - EoW per le tipologie di rame conformi alle disposizioni del Regolamento UE n. 715 del 25/07/2013;

- MPS conformi alle norme tecniche di settore UNI.
- Rifiuti decadenti da destinarsi ad impianti di gestione rifiuti autorizzati;

La ditta effettua l'operazione di pressatura anche del rifiuto, di cui al codice CER 160106 (veicoli fuori uso, non contenenti liquidi né componenti pericolose) derivanti dalla messa in sicurezza in impianti di Centro di raccolta di veicoli fuori uso (autodemolizioni) regolarmente autorizzati, per la riduzione in pacchi dei medesimi, prima del conferimento degli stessi agli impianti di recupero finale (impianti di frantumazione di veicoli fuori uso).

- 1.7. nella seguente tabella è riportato l'elenco dei rifiuti non pericolosi in ingresso autorizzati, così come catalogati ed individuati dal codice CER (ai sensi dell'Allegato alla parte quarta al d.lgs. 152/06), e il riepilogo delle operazioni effettuate per ciascuna tipologia di rifiuto:

CER	DESCRIZIONE	R13	R12	R4	D15
020110	rifiuti metallici ferrosi	X	X	X	
100299	Rifiuti non specificati altrimenti (limitatamente a rifiuti di ferro e acciaio da trattamento delle scorie)	X		X	
120101	limatura e trucioli di materiali ferrosi (limitatamente a trucioli e frammenti di metalli ferrosi)	X		X	
120102	Polveri e particolato di materiali ferrosi (limitatamente a trucioli e frammenti di metalli ferrosi)	X		X	
120103	limatura e trucioli di materiali non ferrosi (limitatamente a trucioli e frammenti di metalli non ferrosi)	X		X	
120104	polveri e particolato di materiali non ferrosi (limitatamente a non polverulenti)	X		X	
120199	rifiuti non specificati altrimenti (sfidi, ritagli, spezzoni e cascami di lavorazione di metalli ferrosi e non ferrosi)	X		X	
150101	imballaggi in carta e cartone	X			
150102	imballaggi in plastica	X			
150103	imballaggi in legno	X			
150104	imballaggi metallici	X	X		
150105	imballaggi in materiali compositi	X			
150106	imballaggi in materiali misti	X			
160106	Veicoli fuori uso, non contenenti liquidi né altre componenti pericolose	X			
160117	metalli ferrosi	X	X	X	
160118	metalli non ferrosi	X	X	X	
160213*	Apparecchiature fuori uso, contenenti componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci 160209 e 160212 - RAEE	X			
160214	apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 160209 a 160213 - RAEE				
160214	apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 160209 a 160213 – NON RAEE	X			
160216	componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 160215	X			
160601*	batterie al piombo	X			
160602*	batterie al nichel-cadmio	X			
160603*	batterie contenenti mercurio	X			
160604	batterie alcaline (tranne 160603)	X			
160605	altre batterie ed accumulatori	X			
170201	legno	X			
170401	rame, bronzo, ottone	X	X	X	
170402	Alluminio	X		X	
170403	Piombo	X		X	
170404	Zinco	X		X	
170405	ferro e acciaio	X	X	X	

170407	metalli misti	X	X	X	
170411	cavi, diversi da quelli di cui alla voce 170410	X			
170603*	Altri materiali isolanti contenenti o costituiti da sostanze pericolose (lana di roccia)				X
170904	rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03	X			
190102	materiali ferrosi estratti da ceneri pesanti	X		X	
191001	rifiuti di ferro e acciaio	X	X	X	
191002	rifiuti di metalli non ferrosi	X	X	X	
191202	metalli ferrosi	X	X	X	
191203	metalli non ferrosi	X	X	X	
200133*	batterie e accumulatori di cui alle voci 16 06 01, 16 06 02 e 16 06 03 nonché batterie e accumulatori non suddivisi contenenti tali batterie	X			
200134	batterie e accumulatori diversi di quelli di cui alle voci 200133	X			
200140	metallo	X	X	X	

2. Prescrizioni

2.1. la ditta dovrà seguire le procedure di accettazione dei rifiuti in ingresso in particolare, prima della ricezione dei rifiuti all'impianto, deve verificare l'accettabilità degli stessi mediante le seguenti operazioni:

- acquisizione del relativo formulario di identificazione riportante tra l'altro le caratteristiche chimico-fisiche o da quanto previsto dal Sistema Telematico per la Tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) istituito con D.M. 17.12.300 e s.m.i.;
- qualora si tratti di rifiuti non pericolosi per cui la parte IV del Decreto legislativo. 152/06 e s.m.i. prevede un codice CER “voce a specchio” di analogo rifiuto pericoloso, il rifiuto potrà essere accettato solo previa verifica analitica della “non pericolosità”. Tale operazione dovrà essere eseguita per ogni partita di rifiuti ad eccezione di quelli che provengono da un ciclo tecnologico ben definito (singolo produttore), nel qual caso la verifica dovrà essere almeno semestrale, ad esclusione dei sottoelencati rifiuti la cui non pericolosità deve essere verificata con le seguenti modalità:
 - codice CER 150104 “imballaggi metallici” deve essere accertata la presenza di residui di sostanze all'interno degli imballaggi stessi, valutandone la pericolosità attraverso l'acquisizione di dichiarazioni del produttore, etichettatura dell'imballaggio, o in carenza di tali elementi attraverso analisi chimica tesa a verificare la presenza di sostanze pericolose relativamente ai soli residui. In caso di assenza di residui pericolosi, il rifiuto potrà essere accettato all'impianto, qualora invece emerga la presenza di sostanze pericolose, il carico dovrà essere respinto al mittente in quanto trattasi di rifiuto pericoloso di cui al CER 150110*;
 - codici CER 160214 “apparecchiature fuori uso diverse da...omiss” (RAEE) la ditta dovrà in fase di accettazione:
 - predisporre un elenco dei componenti potenzialmente qualificabili come pericolosi al fine di valutarne la presenza;
 - effettuare il “controllo visivo che le apparecchiature non siano dotate di un circuito idraulico/refrigerante, che i condensatori non abbiano strutture esterne in metallo, che non siano presenti guarnizioni/rivestimenti antifiama dei cavi elettrici di cablaggio/alimentazione. Non presentino coibentazioni in materiali filamentosi/lanuginosi o poliuretanici”;
 - codice CER 160216 “componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 160215*” deve essere effettuato un controllo visivo per verificare la presenza di componenti pericolosi;
In caso di assenza di componenti pericolosi, il rifiuto potrà essere accettato all'impianto, qualora invece emerga la presenza di componenti pericolosi, il carico dovrà essere respinto al mittente in quanto trattasi di rifiuto pericoloso di cui al CER 160215*;
 - codici CER 160118, 160216, 170401, 170411, (limitati ai soli cavi di rame elettrici) deve essere effettuato un controllo visivo per verificare:

- l'assenza di cavi impregnati di olio, di catrame, di carbone o di altre sostanze pericolose;
 - l'assenza di eventuali perdite di sostanze estranee e di eventuali odori di solvente;
- In assenza di quanto sopra detto, il rifiuto potrà essere accettato all'impianto, qualora invece emerga la presenza di perdite o sostanze estranee, il carico dovrà essere respinto al mittente in quanto trattasi di rifiuto pericoloso di cui al CER 170410*;
- per i rifiuti ferrosi e non ferrosi, qualora si tratti di codici CER per i quali non è previsto il corrispondente codice a specchio pericoloso, le procedure di accettazione devono essere quelle previste dalla d.g.r. n. VIII/010222 del 28.09.2009, qui di seguito riportate

2.1.a) QUALIFICA DEI FORNITORI

L'impianto di trattamento provvede alla stesura di idonea procedura per la raccolta delle informazioni al fine della qualifica dei propri fornitori. Tale procedura deve contenere le indicazioni per:

- l'identificazione del fornitore (sia esso produttore, intermediario o commerciante);
- l'acquisizione documentale che attesti lo stato autorizzativo del fornitore se previsto dalla norma;
- la descrizione delle tipologie di rifiuto oggetto di possibile fornitura con relativi codici CER;
- le modalità di raccolta delle informazioni relative ai ritrovamenti di materiali non conformi così come indicati nel "Registro degli Eventi" e le azioni conseguenti.

Nel caso di provenienza estera, il trasporto di rifiuti di rottame metallico, in relazione alle loro caratteristiche di non pericolosità, avviene in lista verde e risulta soggetto agli obblighi generali di informazione imposti dall'art. 18 del Regolamento CE 1013/2006 e s.m.i.

Pertanto, tali rifiuti dovranno essere sempre accompagnati dal documento riportato in allegato VII al Regolamento stesso, opportunamente compilato e firmato da colui che organizza la spedizione e, alla fine, controfirmato dal ricevitore del rifiuto.

Al punto 12 del documento citato, il compilatore deve, tra l'altro, certificare di aver assunto gli obblighi contrattuali scritti con il destinatario.

I conferimenti di rifiuti rottami agli impianti di trattamento da parte di un fornitore devono avvenire soltanto in seguito alla avvenuta qualifica del fornitore.

2.1.b) MODALITA' DI ACCETTAZIONE E GESTIONE

• raccolta e trasporto

Nel caso l'impianto di trattamento sia anche il soggetto autorizzato alla raccolta ed al trasporto il controllo del rifiuto viene effettuato preliminarmente presso il produttore/detentore.

Tale controllo deve verificare visivamente che il materiale sia "libero da" eventuale presenza di sostanze e/o materiali indesiderati non trattabili all'impianto e corrispondente al codice CER attribuito dal produttore.

Laddove il produttore abbia già predisposto il carico per il trasporto (es. rifiuto in containers o big bags) tale controllo dovrà verificare visivamente la parte visibile del mezzo.

Presso il produttore/detentore il soggetto autorizzato al trasporto verifica che il formulario di trasporto sia compilato come da normativa vigente e contenga tutte le informazioni previste dall'art. 193 del d.lgs. 152/06 e s.m.i.

I mezzi in ingresso all'impianto di trattamento adibiti al trasporto dei rottami devono essere gestiti secondo la seguente procedura per ciascun mezzo:

• controllo radiometrico

Il controllo radiometrico viene effettuato sui carichi in accordo a quanto previsto dal D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 230 e s.m.i. facendo riferimento ai contenuti tecnici già previsti nell'ordinanza del Presidente della Regione Lombardia n. 57671 del 20 giugno 1997 e relativi allegati.

• controllo visivo all'ingresso del mezzo

Tale procedura si identifica come il primo livello di controllo e verifica visiva del rottame.

Ha la finalità di individuare la conformità del carico alle specifiche del codice CER. Tale prima verifica del tipo "passa – non passa" viene esercitata direttamente sul carico in ingresso, esclusivamente sulla superficie visibile del carico tal quale, prima delle operazioni di scarico.

Il criterio è quello di constatare una sostanziale corrispondenza del rifiuto caricato alle caratteristiche del codice CER attribuito dal produttore, ed in particolare verificare che tale materiale sia "libero da" sostanze e/o materiali indesiderati non trattabili dall'impianto.

Tale controllo deve verificare visivamente nell'ambito del protocollo di accettazione e gestione che il materiale sia "libero da" eventuale presenza di sostanze e/o materiali indesiderati tecnicamente non trattabili dall'impianto.

In caso di rinvenimento di tali materiali sulla parte visibile del carico, fatte salve eventuali inclusioni che si possono valutare come non intenzionali e inevitabili, il carico dovrà essere respinto e sul formulario dovrà essere barrata la voce "carico respinto". L'evento dovrà essere registrato sul "Registro degli eventi".

Nel caso in cui il carico superi il controllo visivo, esso può essere accettato dall'impianto ed avviato alle successive operazioni di gestione e controllo.

- **controllo visivo del carico**

Superati il controllo radiometrico ed il controllo visivo all'ingresso, il carico di rottame viene scaricato presso le aree individuate allo scopo in sede di autorizzazione. Durante le operazioni di scarico, il personale dell'impianto opportunamente formato verifica che il rifiuto sia "libero da" sostanze e/o materiali indesiderati tecnicamente non trattabili dall'impianto.

Il controllo allo scarico si identifica come il secondo livello di verifica visiva del rottame. Rappresenta il secondo momento in cui l'impianto è in grado di esercitare un controllo preventivo sul rottame. Tale momento si differenzia dal primo per il fatto che il rottame viene scaricato e quindi sostanze o materiali che erano all'interno del carico possono durante tale operazione affiorare dal cumulo di scarico ed essere più facilmente individuati e riconosciuti. In sostanza una ripetizione dell'attività del controllo all'ingresso che consente di migliorare l'efficienza del controllo visivo.

Circa le modalità di tale controllo, è evidente che si dovrà tenere conto delle diverse situazioni operative quali le modalità di scarico (mediante ribaltamento, a mezzo ragno o magnete, ecc.) nonché della tipologia e provenienza del rifiuto.

La separazione dei materiali tecnicamente non trattabili dall'impianto dovrà essere effettuata nel caso in cui gli elementi indesiderati siano evidenziati in forma palese e separata e nel rispetto delle norme di sicurezza.

Le fasi di controllo visivo all'ingresso ed allo scarico costituiscono un filtro importante per la verifica del rifiuto in ingresso all'impianto.

Tali fasi non possono per altro garantire sempre e comunque che il rottame sia totalmente esente da materiali estranei, seppur in quantità giudicabili irrilevanti. Né del resto è ipotizzabile introdurre ulteriori controlli preventivi di natura analitica per le ben note difficoltà operative che rendono di fatto impraticabile tale attività.

In caso di verifica della non conformità delle caratteristiche del rifiuto (codice CER), si provvede a ricaricare il mezzo ed a respingere l'intero carico al produttore/detentore segnando sul formulario di trasporto del carico ricevuto che lo stesso è stato respinto (questa possibilità è percorribile qualora il mezzo di trasporto che ha effettuato la consegna del carico sia ancora presente nell'impianto di trattamento e le caratteristiche del materiale scaricato non siano tali da comportare con il trasporto un pericolo grave di incidente (esempio: munizioni inesplose, sorgenti radioattive, ecc.). Non è possibile respingere la sola frazione non conforme. Qualora non sia possibile respingere il carico, il rifiuto dovrà essere gestito conformemente alla normativa vigente.

2.1.c) REGISTRAZIONE DEGLI EVENTI

L'impianto deve registrare i casi relativi ai carichi respinti durante le fasi di controllo visivo all'ingresso e controllo visivo allo scarico. La registrazione degli eventi permette infatti di adottare *Nota 1 - Da notare che il termine di "libero da " si differenzia dal termine "assenza di" in quanto non è inteso come preclusivo della possibile presenza non intenzionale e inevitabile di sostanze e/o materiali estranei derivante dal ciclo di vita del rifiuto.*

In particolare si intende per:

- *non intenzionale: è evidente che non è mai ammessa la possibilità di aggiungere, al rottame ferroso e non ferroso, altri rifiuti che in tale modo verrebbero smaltiti non correttamente, ed in quanto gli stessi si devono presentare come normalmente decadenti dal ciclo produttivo.*
- *inevitabile: la presenza di materiali che in ragione dei processi di produzione del rifiuto possono risultare normalmente adesi o dispersi nel rottame ferroso e non ferroso.*

azioni correttive nei confronti del fornitore/produttore e consente all'ente di controllo di monitorare la filiera e di intervenire sulla stessa.

In particolare, deve essere tenuta, una registrazione che contenga i seguenti dati minimi: data accertamento, identificativo del fornitore e del carico e motivazione della non conformità.

La registrazione dell'evento deve essere effettuata nel più breve tempo possibile.

I dati predetti dovranno essere tenuti a disposizione dell'autorità (enti di controllo) per 5 anni dalla data dell'accertamento.

- 2.2. fino alla definitiva entrata in vigore del Sistema Telematico per la Tracciabilità dei Rifiuti (SISTRI) istituito con il D.M. 17.12.2009 e s.m.i., qualora il carico di rifiuti sia respinto, il gestore dell'impianto deve comunicarlo alla Provincia entro e non oltre 24 ore, allegando alla comunicazione anche fotocopia del formulario di identificazione;
- 2.3. le analisi devono essere effettuate applicando metodiche standardizzate o riconosciute valide a livello nazionale, comunitario o internazionale;
- 2.4. i campionamenti dei rifiuti devono essere effettuati con le modalità previste dalle norme UNI 10802:2004 e s.m.i.;
- 2.5. le operazioni di messa in riserva e/o deposito preliminare devono essere effettuate in conformità a quanto previsto dal d.d.g. 7 gennaio 1998 n. 36:
 - a) le aree utilizzate per lo stoccaggio dei rifiuti/EOW/MPS devono essere adeguatamente contrassegnate con idonea cartellonistica al fine di rendere nota la natura dei rifiuti, delle MPS/EOW e dovranno inoltre essere apposte tabelle che riportino le norme di comportamento del personale addetto alle operazioni di stoccaggio;
 - b) le aree interessate dalla movimentazione, dallo stoccaggio e dalle soste operative dei mezzi che intervengono a qualsiasi titolo sul rifiuto, devono essere pavimentate e realizzate in modo tale da garantire la salvaguardia delle acque di falda e da facilitare la ripresa di possibili sversamenti;
 - c) la gestione dei rifiuti deve essere effettuata da personale edotto del rischio rappresentato dalla movimentazione dei rifiuti e dotato di idonee protezioni atte ad evitarne il contatto diretto o l'inalazione;
 - d) i mezzi impiegati nella movimentazione dei rifiuti devono essere provvisti di idonei sistemi che ne impediscano la dispersione;
 - e) lo stoccaggio deve essere realizzato mantenendo la separazione dei rifiuti per codice CER; lo stoccaggio dei rifiuti deve avvenire all'interno delle aree indicate nella planimetria allegata e parte integrante del presente provvedimento, e secondo le modalità descritte al precedente punto xx;
- 2.6. i rifiuti decadenti dall'attività di recupero devono essere individuati tra i CER della famiglia 19.xx.xx.
- 2.7. tutti i rifiuti sottoposti alle operazioni di messa in riserva devono essere avviati al recupero entro sei mesi dalla presa in carico sul registro di carico e scarico;
- 2.8. lo stoccaggio dei rifiuti in attesa di smaltimento dovrà essere effettuato per un periodo inferiore ad un anno;
- 2.9. il conferimento all'impianto di eventuali rifiuti polverulenti può avvenire esclusivamente in contenitori/containers chiusi e big bags e non possono essere effettuate operazioni di movimentazione, trattamento e pre-trattamento degli stessi;
- 2.10. la ditta dovrà tenere in impianto ed a disposizione degli organi di controllo le specifiche UNI alle quali fa riferimento ai fini della classificazione del rifiuto come MPS;
- 2.11. i rottami di ferro e acciaio e i rottami di alluminio, inclusi i rottami delle leghe di alluminio, ottenuti dalle operazioni di trattamento dei rifiuti, ai fini della classificazione come End of Waste, devono soddisfare i criteri previsti dal regolamento (UE) 333/2011. Fino a quando la ditta non otterrà la certificazione obbligatoria e prevista dal predetto regolamento, tali rottami rimarranno rifiuti e dovranno essere conferiti ad impianti di trattamento autorizzati;
- 2.12. i rottami di rame, ottenuti dalle operazioni di trattamento dei rifiuti, ai fini della classificazione come End of Waste, devono soddisfare i criteri previsti dal regolamento (UE) 715/2013. Fino a quando la ditta non otterrà la certificazione obbligatoria e prevista dal predetto regolamento, tali rottami rimarranno rifiuti e dovranno essere conferiti ad impianti di trattamento autorizzati;



- 2.13. la ditta deve attivare una modalità di gestione del parco rottame (MpS e EoW) al fine di evitare il più possibile lo stanziamento all'aperto dei cumuli, riducendo di conseguenza lo stato di ossidazione dei metalli a causa dell'esposizione degli agenti atmosferici, privilegiando lo stoccaggio di leghe d'acciaio all'esterno e mantenendo al coperto i metalli ferrosi basso legati;
- 2.14. la gestione dell'impianto e la manipolazione dei rifiuti devono rispettare le norme vigenti in materia di tutela della salute dell'uomo e dell'ambiente, nonché di sicurezza sul lavoro e di prevenzione incendi, osservando le seguenti modalità:
- deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività dei singoli e degli addetti;
 - deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico – sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo nonché ogni inconveniente derivante da rumori od odori;
 - devono essere salvaguardate la flora, la fauna e deve essere evitato ogni degrado ambientale e del paesaggio;
- 2.15. Piani
- Piano di ripristino e recupero ambientale
 Deve essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività e il sito stesso deve essere ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale;
 Prima della fase di chiusura dell'impianto il titolare deve, non oltre i 6 mesi precedenti la cessazione definitiva dell'attività, presentare all'Autorità Competente, all'ARPA competente per territorio ed ai Comuni interessati un piano di dismissione del sito, che contenga le fasi e i tempi di attuazione.
 Il piano dovrà:
 - identificare ed illustrare i potenziali impatti associati all'attività di chiusura;
 - programmare e tempificare le attività di chiusura dell'impianto comprendendo lo smantellamento delle parti impiantistiche, del recupero di materiali o sostanze stoccate ancora eventualmente presenti e delle parti infrastrutturali dell'insediamento;
 - identificare eventuali parti dell'impianto che rimarranno in situ dopo la chiusura/smantellamento motivandone la loro presenza e l'eventuale durata successiva, nonché le procedure da adottare per la gestione delle parti rimaste;
 - verificare ed indicare la conformità alle norme vigenti all'atto di predisposizione del piano di dismissione/smantellamento dell'impianto;
 - indicare gli interventi in caso si presentino condizioni di emergenza durante la fase di smantellamento.
 Il ripristino finale ed il recupero ambientale dell'area ove insiste l'impianto devono essere effettuati secondo quanto previsto dal progetto approvato in accordo con le previsioni contenute nello strumento urbanistico vigente.
 Il titolare della presente autorizzazione dovrà, ai suddetti fini, eseguire idonea investigazione delle matrici ambientali tesa a verificare il rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente in materia di siti inquinati e comunque di tutela dell'ambiente.
 All'Autorità competente per il controllo (Provincia) è demandata la verifica dell'avvenuto ripristino ambientale al fine del successivo svincolo della garanzia finanziaria.
 - Piano di emergenza.
 Prima della messa in esercizio dell'impianto, il soggetto autorizzato deve altresì provvedere alla eventuale revisione del piano di emergenza e fissare gli adempimenti connessi agli eventuali obblighi derivanti dalle disposizioni di competenza dei Vigili del Fuoco e di altri organismi.



OGGETTO: D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i., L.R. 12 Dicembre 2003 n. 26 e s.m.i., R.R. 24 marzo 2006 n. 3, R.R. 24 marzo 2006 n. 4.

Disposizioni e prescrizioni relative allo scarico in pubblica fognatura delle acque di prima pioggia e meteoriche di dilavamento provenienti dall'insediamento della ditta "ALBERTI F.LLI DI ALBERTI ALBERTO & C. SNC" ubicata in via Enrico Mattei n. 11 in Comune di Collebeato (Bs).

Vista la nota pervenuta in data 22/12/2015 al P.G. 7696/2015 del 23/12/2015 con il quale il Sig. Alberto Alberti in qualità di legale rappresentante della ditta "ALBERTI F.LLI DI ALBERTI ALBERTO & C. SNC" C.F. e P.IVA 00388530172, con sede legale in via Enrico Mattei n. 11 nel Comune di Collebeato (Bs) e insediamento produttivo in via Enrico Mattei n. 11 nel Comune di Collebeato (Bs) ha presentato domanda per il rilascio dell'autorizzazione allo scarico di acque di prima pioggia e meteoriche di dilavamento nella pubblica fognatura;

Richiamato l'art. 107, c. 1, D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., in base al quale gli scarichi di acque reflue industriali e delle acque di prima pioggia che recapitano in reti fognarie sono sottoposti alle norme tecniche, alle prescrizioni regolamentari ed ai valori limite adottati dall'Ufficio d'Ambito competente in base alle caratteristiche dell'impianto ed in modo che sia assicurata la tutela del corpo idrico recettore, nonché il rispetto della disciplina degli scarichi di acque reflue urbane ai sensi dell'art. 101, cc. 1 e 2, D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

Rilevato che:

- nell'insediamento si svolge la seguente attività dalla quale si genera lo scarico oggetto di autorizzazione:
 - messa in riserva, trattamento e deposito di rifiuti speciali non pericolosi (acque di prima pioggia);
- lo scarico oggetto della domanda di autorizzazione è il seguente:

N.	Tipologia di acque reflue scaricate	Coordinate Gauss-Boaga		Volume ³ (m ³ /anno)	Classe/i di volume	Classe/i di attività	Frequenza dello scarico	Ubicazione punto di allaccio
		X	Y					
S1	- Acque di prima pioggia - 661 m ² - - Acque meteoriche di dilavamento - 291,75 m ² -	1594565	5047736	N.D. (acque di prima pioggia + acque meteoriche di dilavamento)	- (acque di prima pioggia + acque meteoriche di dilavamento)	5 (acque di prima pioggia + acque meteoriche di dilavamento)	Occasionale (acque di prima pioggia + acque meteoriche di dilavamento)	via Enrico Mattei

- la superficie totale è di 2606,6 m² suddivisi in: superficie coperta pari a 1653,85 m² e superficie scoperta impermeabile scolante pari a 952,75 m²;
- l'approvvigionamento idrico potabile dell'insediamento avviene da acquedotto pubblico;
- la superficie scolante è suddivisa in due aree. La prima, AREA A, pari a 661 m², è destinata al transito dei mezzi, parcheggi, container magazzino e stoccaggio in container coperti. La seconda, AREA B, pari a 291,75 m², destinata allo stoccaggio di rottami di rifiuti non ferrosi ed EOW.
- le acque meteoriche di dilavamento della superficie scolante dell'AREA A (661 m²) vengono raccolte in apposita rete, tramite un pozzetto scolmatore le acque di prima pioggia vengono convogliate in una vasca di accumulo con volume utile totale di 5 m³ e successivamente trattate mediante disoleatore con filtro a coalescenza. Le acque meteoriche dilavamento dell'AREA B (291,75), mediante apposita rete di raccolta, separata rispetto a quella dell'AREA A, vengono inviate in una vasca di raccolta dove mediante una pompa di portata pari a 10 mc/h le acque vengono trattate nel disoleatore con filtro a coalescenza di cui sopra per essere poi smaltite nella pubblica fognatura congiuntamente alle acque di prima pioggia;
- le acque pluviali e le acque di seconda pioggia vengono recapitate nella pubblica fognatura acque bianche;

Considerato che le acque dello scarico n. **S1** sono definite:

- "acque di prima pioggia", ai sensi dall'art. 2, comma 1, lettera c) del R.R. n° 4 del 24/03/2006, ammesse in pubblica fognatura nel rispetto dei valori di emissione previsti nel presente atto autorizzativo e delle prescrizioni in esso riportate;
- "acque meteoriche di dilavamento", ai sensi dall'art. 2, comma 1, lettera b) del R.R. n° 4 del 24/03/2006, ammesse in pubblica fognatura nel rispetto dei valori di emissione previsti nel presente atto autorizzativo e delle prescrizioni in esso riportate;

Dato atto che la presente autorizzazione non comprende le eventuali acque reflue domestiche/assimilate alle domestiche decadenti dal medesimo insediamento recapitate in pubblica fognatura mediante uno o più punti di scarico differenti rispetto allo scarico S1 sopra indicato, ammesse ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 152/2006;

Acquisito il parere del Gestore del Servizio di Fognatura e Depurazione, A2A Ciclo Idrico S.p.A., ai sensi dell'art. 48, c. 2, lett. i), L.R. 26/2003 e s.m.i., pervenuto in data 04/08/2016 al PG n° 5079/2016;

Dato atto che la pubblica fognatura che riceve gli scarichi oggetto della presente autorizzazione recapita nel depuratore di Verziano (Brescia);

Rilevata la conclusione positiva dell'istruttoria come riportato nella Relazione di Compiuta Istruttoria (in atti);

Visti:

- il D.Lgs. 152/06 e s.m.i. "Norme in materia ambientale";
- la L.R. 12 dicembre 2003 n. 26 e s.m.i. "Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche";
- il Regolamento Regionale 24.03.2006 n. 3 "Disciplina e regime autorizzatorio degli scarichi di acque reflue domestiche e di reti fognarie, in attuazione dell'art. 52, comma 1, lettera a) della legge regionale 13 dicembre 2003, n. 26";
- il Regolamento Regionale 24.03.2006 n. 4 "Disciplina dello smaltimento delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne, in attuazione all'articolo 52, comma 1, lettera a) della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26";
- la Delibera del Consiglio di Amministrazione del Consorzio Autorità d'Ambito provincia di Brescia n. 15 del 11/07/2008, "Tariffa del servizio di fognatura e depurazione per gli scarichi industriali";
- il Regolamento per la disciplina del Servizio idrico Integrato nell'Ambito Territoriale Ottimale della provincia di Brescia (di seguito Regolamento del S.I.I.), approvato con Deliberazione dell'Assemblea Consortile n. 2 del 08/05/2009;

Richiamato l'articolo 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 "Testo Unico degli Enti Locali";

SI DISPONE

1. che lo scarico nella fognatura comunale di Collebeato (Bs) delle acque di prima pioggia e meteoriche di dilavamento provenienti dall'insediamento ubicato in via Enrico Mattei n. 11 nel Comune di Collebeato (Bs), i cui dati sono riassumibili nella tabella seguente:

N.	Tipologia di acque reflue scaricate	Coordinate Gauss-Boaga		Volume (m ³ /anno)	Classe/i di volume	Classe/i di attività	Frequenza dello scarico	Ubicazione punto di allaccio
		X	Y					
S1	- Acque di prima pioggia -661 m ² - - Acque meteoriche di dilavamento - 291,75 m ² -	1594565	5047736	N.D. (acque di prima pioggia + acque meteoriche di dilavamento)	- (acque di prima pioggia + acque meteoriche di dilavamento)	5 (acque di prima pioggia + acque meteoriche di dilavamento)	Occasionale (acque di prima pioggia + acque meteoriche di dilavamento)	via Enrico Mattei

dovrà rispettare, a monte della confluenza con i reflui domestici, i valori limite di emissione contenuti nella tabella 3 dell'Allegato 5 - Parte III del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., colonna Scarico rete fognaria;

2. l'osservanza delle prescrizioni e disposizioni seguenti:
 - a) deve essere mantenuto in buono stato di funzionalità il pozzetto di campionamento delle acque di prima e meteoriche di dilavamento;
 - b) devono essere mantenuti in buono stato di funzionalità i misuratori di portata delle acque di prima pioggia e meteoriche di dilavamento;

- c) deve essere mantenuto in buono stato di funzionalità il Sifone Firenze sullo scarico S1;
- d) deve essere mantenuta in buono stato di funzionalità la valvola elettromeccanica sull'impianto di prima pioggia;
- e) entro tre mesi dal rilascio dell'autorizzazione, qualora non già presente, deve essere realizzato un pozzetto di campionamento delle acque di seconda pioggia, a monte di qualsiasi trattamento, dalle caratteristiche conformi a quanto previsto dalla D.G.R. n. VIII/2772 del 21/06/2006;
- f) la modalità di gestione dei materiali depositati all'aperto deve avvenire conformemente a quanto riportato in relazione tecnica e nelle premesse della presente autorizzazione;
- g) per la verifica di quanto prescritto al punto 1 del presente atto dovranno essere eseguiti, con oneri a carico della ditta, controlli periodici (almeno annuali) su un campione medio rappresentativo delle acque di prima pioggia e meteoriche di dilavamento dello scarico S1; le analisi dovranno riguardare i seguenti parametri obbligatori: COD, BOD5, Solidi Sospesi Totali, pH, Azoto ammoniacale, Azoto nitroso, Azoto nitrico, Fosforo totale, Tensioattivi totali, Idrocarburi totali, Arsenico, Alluminio, Bario, Boro, Cadmio, Cromo Totale, Cromo VI, Ferro, Manganese, Mercurio, Nichel, Piombo, Rame, Selenio, Stagno e Zinco, a cui andranno aggiunti i parametri significativi delle caratteristiche qualitative dello scarico;
- h) le analisi di cui alla precedente lettera g) dovranno essere effettuate da laboratorio abilitato; i certificati analitici dovranno essere conservati presso l'insediamento e messi a disposizione delle Autorità deputate al controllo, qualora le stesse lo richiedessero;
- i) in caso di malfunzionamento o disservizio dei misuratori ne dovrà essere data immediata comunicazione al Gestore entro 30 giorni dalla data di rimessa in funzione;
- j) la portata di afflusso al disoleatore deve essere regolata in modo tale che la stessa non sia mai superiore alla portata massima di trattamento dello stesso;
- k) lo scarico delle acque di prima pioggia in rete fognaria deve avvenire ad evento meteorico terminato, entro le 96 ore successive, e con una portata massima di 1 l/s. Il convogliamento delle acque meteoriche di prima pioggia verso la vasca di accumulo dovrà garantire l'uniformità della raccolta su tutta la superficie scolante;
- l) le acque di seconda pioggia, nonché quelle provenienti dalle coperture, non devono essere recapitate in pubblica fognatura nera, ma devono essere smaltite in altro recapito in accordo con la normativa e i Regolamenti vigenti previo eventuale benestare degli enti competenti;
- m) lo scarico delle acque di prima pioggia e meteoriche di dilavamento in pubblica fognatura, sia dal punto di vista qualitativo sia quantitativo, è attuato in via precaria e può esserne disposta l'interruzione in caso di guasti e/o attività di manutenzione sull'impianto di depurazione di acque reflue urbane e/o sul corpo idrico ricettore;
- n) nel caso di sversamenti accidentali, la pulizia delle superfici interessate dovrà essere eseguita immediatamente a secco e con idonei materiali inerti assorbenti, che devono essere smaltiti in conformità alla normativa vigente;
- o) la manutenzione delle reti fognarie e dell'impianto di trattamento delle acque di prima pioggia e meteoriche di dilavamento dovrà essere effettuata con regolarità e dovrà essere tenuto un apposito registro, riportante le attività di conduzione e manutenzione, che dovrà essere messo a disposizione delle Autorità di controllo;
- p) il Titolare dello scarico dovrà segnalare al Gestore ed all'Ufficio d'Ambito ogni interruzione dell'attività dell'impianto di trattamento delle acque di prima pioggia e meteoriche di dilavamento in caso di guasto ovvero manutenzione, nonché l'eventuale superamento dei limiti allo scarico;
- q) la ditta è responsabile del corretto dimensionamento dell'impianto di trattamento delle acque di prima pioggia e meteoriche di dilavamento;
- r) qualora l'allaccio su suolo pubblico non sia ancora stato effettuato da parte del Gestore, le opere interne di collegamento alla rete fognaria comunale dovranno essere realizzate solo a seguito dell'esecuzione di tale allaccio;
- s) entro il 28 febbraio di ogni anno dovrà essere trasmesso al Gestore del Servizio di Fognatura e Depurazione il "Modulo di denuncia annuale delle acque scaricate ai fini della determinazione della tariffa per gli scarichi industriali in p.f.", di cui all'Allegato 6 del Regolamento del S.I.I.;
- t) qualora l'insediamento o parte di esso ricadesse all'interno della fascia di rispetto di captazioni di acque sotterranee (pozzi e sorgenti) destinate al consumo umano, dovranno essere rispettate le disposizioni di cui all'art. 94 del D.Lgs. 152/2006, nonché alla D.G.R. n. VII/12693 del 10/04/2003;
- u) si dovrà ottemperare a tutte le prescrizioni previste nel Regolamento del S.I.I. (disponibile sul sito internet dell'Ufficio d'Ambito);
- v) si dovrà ottemperare altresì a tutte le prescrizioni integrative, anche in senso più restrittivo, che si rendessero necessarie per garantire il rispetto degli obiettivi di qualità, sulla base degli indirizzi e dei provvedimenti attuativi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., impartiti dalla Regione Lombardia nonché di altri provvedimenti emanati da altre amministrazioni competenti;

3. di dare atto che ai sensi dell'art. 130 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. in caso di inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente atto e in caso di violazione delle disposizioni legislative e dei regolamenti vigenti si procede, secondo la gravità dell'infrazione, previa diffida:
 - alla sospensione dell'autorizzazione;
 - alla revoca dell'autorizzazione;
4. di dare atto che i fanghi provenienti dall'impianto di trattamento delle acque di prima pioggia e meteoriche di dilavamento dovranno essere asportati periodicamente e smaltiti in conformità alle normative vigenti;
5. di dare atto che ai sensi dell'art. 124, comma 12, D.Lgs. 152/06 e s.m.i., qualora l'attività svolta nell'insediamento sia trasferita in altro luogo ovvero soggetta a diversa destinazione, ad ampliamento o a ristrutturazione ovvero altra modifica da cui derivi uno scarico avente caratteristiche qualitativamente o quantitativamente diverse da quelle dello scarico preesistente ai sensi del Regolamento del S.I.I., dovrà essere richiesta una modifica alla presente autorizzazione;
6. di dare atto che dovrà essere comunicato all'Ufficio d'Ambito qualsiasi cambiamento relativo al legale rappresentante od alla ragione sociale della ditta, nonché l'eventuale trasferimento dell'attività ad altra ditta;
7. di dare atto che, qualora lo scarico fosse disattivato prima della scadenza della presente autorizzazione, dovrà esserne data comunicazione all'Ufficio d'Ambito ed al Gestore A2A Ciclo Idrico S.p.A.;
8. di dare atto che ai sensi dell'art. 129 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. il titolare dello scarico è tenuto a fornire all'autorità di controllo le informazioni richieste e consentire l'accesso al luogo dal quale origina lo scarico;
9. di dare atto che ai sensi dell'articolo 1.11.2 del Regolamento del S.I.I. il titolare dello scarico deve consentire al personale del Gestore l'accesso alle reti ed agli impianti interni, per eventuali verifiche e controlli;
10. di dare atto che i volumi di acque di prima pioggia e meteoriche di dilavamento scaricati sono soggetti a fatturazione secondo le disposizioni di cui alla Delibera del C.d.A. dell'AATO n. 15 del 11/07/2008 pubblicata sul sito dell'Ufficio d'Ambito;
11. di dare atto che sono fatte salve tutte le eventuali autorizzazioni o gli altri atti di assenso comunque denominati, il cui obbligo di acquisizione è in capo al titolare dello scarico.



SCHEDA DATI TECNICI DEGLI SCARICHI

D.G.R. 8 luglio 2005 – n. 7/293 – allegato 5

Dati generali ditta ed insediamento	
Ragione sociale	"ALBERTI F.LLI DI ALBERTI ALBERTO & C. SNC"
Partita I.V.A. / Codice Fiscale	C.F. e P.IVA 00388530172
Sede legale	Collebeato (Bs), via Enrico Mattei n. 11
Indirizzo attività industriale	Collebeato (Bs), via Enrico Mattei n. 11
Codice ISTAT attività	
Numero addetti	
Codice ISTAT Comune	17057
Provincia	Brescia
Codice A.T.O.	02

Scarico n. S1:

Dati generali scarico	
Codice scarico	017057R0632001G
Tipologia reflui	Acque di prima pioggia + acque meteoriche di dilavamento
Provenienza reflui	Prima pioggia + meteoriche di dilavamento
Limiti allo scarico	Tab. 3, all. 5, Parte III, D.Lgs. 152/2006 – Colonna Scarico in rete fognaria
Coordinata X Gauss Boaga	1594565
Coordinata Y Gauss Boaga	5047736
Tipologia di scarico	R – acque di prima pioggia e lavaggio aree esterne
Tipologia fognatura comunale	NERA
Rilascio o rinnovo	
Data prima autorizzazione	
Data scadenza autorizzazione	
Dati tecnici scarico	
Modalità di scarico	Occasionale
Sistema di depurazione adottato	Fisico
Misuratore portata scarico acque reflue industriali	Si
Volume annuo reflui industriali/prima pioggia [mc]	N.D. (Classe 5)
Fonte di approvvigionamento	Acquedotto
Contatore fonte di approvvigionamento	
Scarico di sostanze pericolose (Ai sensi dell'Art. 108 del D.Lgs. 152/06)	No

MATRICE	FREQUENZA MONITORAGGIO	NOTE	PRESCRIZIONI
Rifiuti	Come da prescrizioni di cui alla sezione “B (Rifiuti)” del presente provvedimento		Come da prescrizioni di cui alla sezione “B (Rifiuti)” del presente provvedimento
Acque	Come da prescrizioni di cui alla sezione “C (Acque)” del presente provvedimento.		Come da prescrizioni di cui alla sezione “C (Acque)” del presente provvedimento.
	Entro 6 mesi dall’avvio dell’attività autorizzata con il presente atto.		<p>Verifica della contaminazione delle acque di seconda pioggia attraverso campionamento a monte di qualsiasi sistema di trattamento delle stesse e confronto dei parametri già previsti per le acque di prima pioggia rispetto ai limiti previsti per la specifica tipologia di scarico dal d.lgs. 152/06 e s.m.i..</p> <p>Qualora tali acque risultassero contaminate, la ditta dovrà precedere entro 30 gg dall’emissione del certificato analitico a presentare apposita istanza di variante alla presente autorizzazione al fine di autorizzare espressamente lo scarico delle acque di seconda pioggia.</p>
Rumore	Entro 6 mesi dall’avvio dell’attività autorizzata con il presente atto.		<p>Entro 6 mesi dall’avvio dell’attività assentita dal presente atto, la ditta deve condurre una campagna di monitoraggio del clima acustico in prossimità dei recettori sensibili, avendo cura di valutare i limiti di immissione ed emissione.</p> <p>Dell’effettuazione delle misure dovrà essere data preventiva comunicazione della loro esecuzione, almeno 15 giorni prima, mediante invio tramite PEC all’indirizzo: dipartimentobrescia.arpa@regione.lombardia.it.</p>

Alla Provincia di Brescia
Settore Ambiente – Protezione Civile
Ufficio Rifiuti
ambiente@pec.provincia.bs.it

Dichiarazione di pagamento dell'imposta di bollo per il rilascio del provvedimento
finale

*Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 26/10/1972, n. 642 e dell'articolo 3 del
Decreto Ministeriale 10/11/2011*

Ufficio Destinatario		
UFFICIO RIFIUTI		
Il Sottoscritto		
Cognome	Nome	Codice Fiscale
ALBERTI	ALBERTO	LBRLRT61T20B157D

in relazione all'istanza presentata in data

Data presentazione istanza
23 DICEMBRE 2015
Breve descrizione istanza
Rinnovo con varianti sostanziali dell'autorizzazione alla gestione rifiuti n. 2144 del 20/07/2006

Valendosi della facoltà prevista dall'articolo 3 del Decreto Ministeriale 10/11/2011, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445 e dall'articolo 483 del Codice Penale nel caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità in atti,

DICHIARA

☒ che le seguenti marche da bollo sono state utilizzate per il rilascio del provvedimento finale


Numero seriale marche da bollo
01150867620391-01150867620380-01150867620379-01150867620368-01150867620357

☒ di impegnarsi a conservare l'originale della marca da bollo annullata (in caso di rilascio dell'atto in forma telematica) o a consegnare all'ente l'originale della marca da bollo da apporre sull'atto (in caso di rilascio dell'atto in forma cartacea)

Elenco degli allegati


(barrare tutti gli allegati richiesti in fase di presentazione della pratica ed elencati sul portale)

<input checked="" type="checkbox"/>	copia del documento d'identità (da non allegare se l'istanza è presentata in modalità telematica o se la firma autografa è apposta di fronte a un pubblico ufficiale)
<input type="checkbox"/>	altri allegati (specificare)

Collebeato (BS)	29/09/2016	
Luogo	Data	Il Dichiarante

I dati acquisiti saranno trattati in conformità alla normativa vigente sulla Privacy (Decreto Legislativo 30/06/2003 n. 196)

Cognome	ALBERTI
Nome	ALBERTO
nato il	20/12/1961
alto m	1,78
a	Brescia
Cittadinanza	italiana
Residenza	Brescia
Via	TORRICELLA DI SOTTO N. 33
Stato civile	-----
Professione	commerciante
CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI	
Statura	1,78
Capelli	neri
Occhi	marroni
Segni particolari	-----



Firma del titolare *Alberto Alberti*
Brescia il **22/09/2010**
 Impronta del dito indice sinistro *[Signature]*



Vinicio Rodella

LE VOSTRE FOTO IN 1 ORA
 via S. Felice 2/A
 25060 COLLEBATO (BS) tel. 030/251633

documento valido fino al 21/09/2020

AR 4450509

IP.ZS. 47A - OFFICINA C.V. - ROMA

REPUBBLICA ITALIANA



COMUNE DI
BRESCIA

CARTA D'IDENTITÀ

N° AR 4450509

DI


ALBERTI
ALBERTO

LBR LRT 61T20 B157D

NUMERO DI CODICE FISCALE

ALBERTI

COGNOME DI NASCITA



AREE STOCCAGGIO RIFIUTI IN INGRESSO						
area	descrizione rifiuto	CER	attività	sup. mq	vol. mc	peso ton
A1	refusi metallici	020110	R4/R12/R13	310	310	186
	refusi di ferro e acciaio da trattamento delle scorie	100299	R4/R13			
	particolato di materiali ferrosi limitatamente a trucioli e frammenti di metalli ferrosi	120102	R4/R13			
	trucioli, magli, spezzoni e cascami di lavorazione di metalli ferrosi	120199	R4/R13			
	imballaggi metallici	150104	R4/R13			
	metalli ferrosi	160117	R4/R12/R13			
	ferro e acciaio	170405	R4/R12/R13			
	materiali ferrosi estratti da ceneri pesanti	190102	R4/R13			
	refusi di ferro e acciaio	191001	R4/R12/R13			
	metalli ferrosi	191202	R4/R12/R13			
A2	metalli non ferrosi	200140	R4/R12/R13	158	140	42
	refusi metallici	020110	R4/R12/R13			
	limatura e trucioli di materiali non ferrosi limitatamente a trucioli e frammenti di metalli non ferrosi	120103	R4/R13			
	particolato di materiali non ferrosi limitatamente a trucioli e frammenti di metalli non ferrosi	120104	R4/R13			
	trucioli, magli, spezzoni e cascami di metalli non ferrosi	120199	R4/R13			
	metalli non ferrosi	160118	R4/R12/R13			
	rame, bronzo, ottone	170401	R4/R12/R13			
	alluminio	170402	R4/R13			
	piombo	170403	R4/R13			
	zinco	170404	R4/R13			
A3	limatura e trucioli di materiali non ferrosi limitatamente a trucioli e frammenti di metalli non ferrosi	120101	R4/R13	53	53	32
A4	imballaggi in materiali misti	150106	R13	16	20	12
A5	refusi misti da costruzioni e demolizioni	170904	R13	16	20	20
A6	imballaggi in legno	150103	R13	35	24	5
A7	legno	170201	R13	16	20	10
A8	imballaggi di carta e cartone	150101	R13	67,5	50	70
	imballaggi di plastica	150102	R13			
	imballaggi metallici	150104	R13			
	imballaggi composti	150105	R13			
	batterie alcaline (tranne 160603)	160604	R13			
	altre batterie ed accumulatori	160605	R13			
	batterie al piombo	160601*	R13			
	batterie al nichel-cadmio	160602*	R13			
	batterie e accumulatori di cui alla voce 16 06 01, 16 06 02 e 16 06 03, nonché batterie e accumulatori non suddivisi contenuti nei contenitori	160603*	R13			
	batterie e accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 20 01 33	200133*	R13			
A9	veicoli fuori uso, non contenenti liquidi né altre componenti pericolose	160106	R13	33,6	107	100
A10	apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce da 16 02 09 a 16 02 13: Apparecchiature industriali fisse di grandi dimensioni	160214	R4/R13	67,5	103	76
A11	apparecchiature fuori uso, contenenti componenti pericolosi(1) diversi da quelli di cui alla voce da 16 02 09 a 16 02 12	160216	R4/R13	19,5	32	24
A12	apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce da 16 02 09 a 16 02 13	160213*	R13	16	20	10
A13	cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10	170411	R13	19,5	24	0,6
A17	altri materiali isolanti contenuti o costituiti da sostanze pericolose (Lana di Rocca)	170603*	D15	827,6	923	587,6
TOTALI				827,6	923	587,6

AREE STOCCAGGIO RIFIUTI DECADENTI						
area	descrizione rifiuto	CER	sup. mq	vol. mc	peso ton	attività
A8	soluzioni acide da stoccaggio accumulatori al piombo	160303	0,5	0,4	0,4	R13/D15
A14	materiali misti	19....	16	20	10	R13/D15
A17	olio da attrezzature industriali	130208	1	0,5	0,5	R13

AREE STOCCAGGIO MPS/EOW in attesa di certificazione					
area	descrizione	sup. mq	vol. mc	peso ton	destinaz. finale
A15	EOW/mps alternativamente metalli ferrosi aderenti alle norme CECA-AISI-CAEF-UNI in attesa di certif.az.	45	45	27	industrie metallurgiche o commercianti
A16	EOW/mps alternativamente metalli non ferrosi aderenti alle norme UNI - EURO in attesa di certif.az.	104,2	80	23,5	industrie metallurgiche o commercianti
TOTALI		149,2	125	50,5	

DATI PLANIMETRICI GLOBALI	
AREA STOCCAGGIO RIFIUTI ED EOW IN ATTESA DI CERTIFICAZIONE	mq 976,8
AREA DI TRANSITO	mq 1195,8
AREA PARCHEGGIO CONTENITORI VUOTI ED ATTREZZATURE	mq 147
AREA DI CONFERIMENTO E TRATTAMENTO R4/R12	mq 90
AREA MAGAZZINO ATTREZZATURE	mq 16
AREA PARCHEGGIO UFFICI	mq 70
UFFICI	mq 105
TOTALE	mq 2606,6